

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2683**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2004**

—————

Norme per la tutela dei minori che utilizzano *Internet*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta la tematica della rete telematica e della sua protezione. Se, infatti, *Internet* rappresenta una vera rivoluzione quale strumento di conoscenza e di approfondimento, permettendo in tempo reale di accedere ad una miriade di contenuti, il suo enorme espandersi ha, però, reso sempre più evidente il problema della qualità dei materiali che nella rete vengono immessi e diffusi, soprattutto allorché fruitori della stessa siano minori, rispetto ai quali l'esigenza di protezione da contenuti inadeguati e dannosi è particolarmente avvertita.

Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi nella direzione della regolamentazione della rete, attraverso l'introduzione di innovativi sistemi di protezione. In particolare, il sistema, cui s'ispira il presente disegno di legge, è in grado di mettere il fornitore in condizioni di connettività alla rete *Internet* (il cosiddetto *provider*) di agire a tutela di abusi e violenze, inibendo contenuti nocivi e, allo stesso tempo, impedendo al minore la trasmissione di dati sensibili come indirizzo, numero di telefono e altre informazioni inerenti se stesso e il proprio nucleo familiare. Questo sistema di protezione è stato ideato dalla fondazione *Safety World Wide Web*, entità senza scopo di lucro che lavora alla sperimentazione di automatismi che dovrebbero proteggere il minore connesso ad *Internet* e che ha dato risultati sorprendenti, essendo in grado di inibire ai bambini la visione di contenuti inadeguati presenti nella rete in una percentuale che si avvicina al 100 per cento. Detto sistema, denominato «*Child Key*», si fonda sull'impiego di *password* differenziate tra minori ed adulti, che consentono di collegarsi alla rete, rispettivamente, con o senza le restrizioni preventiva-

mente definite dai genitori: in pratica «*Child Key*» richiede la semplice aggiunta al proprio indirizzo di posta elettronica, tra il nome e il dominio (ovverossia, prima della chiocciola), di un suffisso qualitativo -quali: *.school*, *.family*, *.community*- che manifesta la volontà del soggetto di non ricevere un determinato tipo di posta.

Attraverso tale sistema, l'adulto determina la durata delle connessioni e le fasce orarie abilitate, inibendo l'accesso alle pagine pornografiche, pedopornografiche e violente.

Considerato, dunque, che oggi esistono, e sono operativi, sistemi di tutela e di protezione dei piccoli cybernauti e considerato, inoltre, che le istituzioni e tutti coloro che operano per la tutela dei minori non possono e non devono restare indifferenti a ciò che il progresso nel campo dell'informatica ha compiuto, riteniamo doveroso un intervento legislativo in questo settore.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli, tutti rivolti ad una navigazione sicura e protetta dei minori. Così, a carico dei fornitori di connettività alla rete *Internet* vengono contemplati l'obbligo di dotarsi di strumenti di filtraggio (cui fa da contrappeso la previsione di specifici incentivi fiscali) e quello della conservazione dei dati di navigazione e dei *file log*. Vengono quindi introdotti sia l'articolo 528-*bis* del codice penale, concernente la pubblicazione tramite *Internet* di materiale osceno, sia la previsione della fattispecie di reato di connivenza per i fornitori della rete *Internet* con i soggetti perseguiti dall'articolo 600-*ter* del medesimo codice penale. Viene esclusa l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto patteggiamento e, da ultimo, vengono sanciti i compiti del servizio di polizia delle telecomunicazioni in materia di contrasto della pornografia minorile.

Il disegno di legge intende garantire le famiglie e quelle figure che operano in ambito educativo e di tutela dei minori (scuole, parrocchie, istituti) permettendo loro di lasciare con serenità bambini ed adolescenti davanti ad un *computer*, salva-

guardandoli da traumi e dall'esposizione ad una possibile visione di materiale violento o pornografo che purtroppo, a tutt'oggi, sovente ed intenzionalmente si apre con modalità automatica attraverso connessioni con siti innocui.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Utilizzo di strumenti tecnici  
per la navigazione protetta dei minori)*

1. I fornitori di connettività alla rete *Internet*, al fine di impedire ai minori l'accesso a siti recanti contenuti inadeguati alla loro sensibilità e al loro sviluppo psicofisico, nonché l'invio di dati sensibili, sono tenuti ad utilizzare idonei strumenti di filtraggio. I fornitori medesimi sono altresì tenuti a garantire una navigazione sicura, basata sull'immediata identificazione dell'età del soggetto richiedente la connessione, al fine di selezionare i siti automaticamente vietati ai minori.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concessa una deduzione fiscale, per l'onere derivante dall'installazione degli strumenti di filtraggio previsti dal medesimo comma 1, nella misura fissata con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Obbligo di conservazione dei dati  
e dei file log)*

1. I fornitori di connettività alla rete *Internet* sono tenuti a conservare i dati di navigazione ed i *file log* per un periodo di cinque anni e a fornirli, su richiesta, alle Forze dell'ordine ed all'autorità giudiziaria.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con l'arresto fino a

due anni e con la sospensione dall'attività per cinque anni.

Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 528-bis nel codice penale)*

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 528-bis. - *(Pubblicazione tramite Internet di materiale osceno)* - Il fornitore di connettività alla rete *Internet* che non si doti di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale pedopornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con l'interdizione dall'attività».

Art. 4.

*(Inapplicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale)*

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei reati previsti dalla presente legge.

Art. 5.

*(Connivenza di reato)*

1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 528-bis del codice penale, introdotto dalla presente legge, sono altresì dichiarati conniventi dei colpevoli dei reati previsti dall'articolo 600-ter del medesimo codice penale e sono puniti con la multa da 5.000 euro a 15.000 euro.

## Art. 6.

*(Disposizioni contro la pornografia minorile)*

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nell'ambito dei compiti individuati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, vigila sulla liceità del contenuto dei siti della rete *Internet* accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi delle telecomunicazioni svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti inerenti alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, commessi mediante l'utilizzo di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero di reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.



